

Prot. n. 8453
12-10-2020



COMUNE DI GRAZZANISE
(Provincia di Caserta)

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.12 del 12/10/2020

OGGETTO: Obblighi per i proprietari e detentori di cani pulizia deiezioni canine.

IL SINDACO

Premesso che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente;

- **che** di recente sono stati rilevati alcuni casi che evidenziano criticità nella gestione dei cani da parte dei proprietari con particolare riferimento alle aree pubbliche ed al centro abitato;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi aree pubbliche, ecc..) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica le vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Rilevato la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Ritenuto opportuno, se necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Tenuto conto che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la Legge Regione Campania del 11 aprile 2019, n. 3 " Tutela dell'ambiente recante nuove disposizioni materia di tutela degli animali";

Visto l'art 50 del D.LGS. N. 267/2000;

Visto l' Art. 7 Bis del D.LGS. N. 267/2000 " Sanzioni amministrative";

Vista la legge n. 689/1981;

Visto l' art. 650 del Codice Penale;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 04.Agosto 2011;

Attesa la propria competenza, in virtù dei poteri conferiti dalla legge;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

-Di provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo use dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

E' fatto obbligo, altresì, ai conduttori di cani di grossa taglia, in particolare per quelli a rischio di aggressività, come da ordinanza del Ministero della Salute, quando condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico, di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione e di munirsi di museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche norme di legge vigente per settore e del vigente codice penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 per le violazioni alla presente ordinanza e prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

DISPONE

Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti quelli elencati nell'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'esatta osservanza del presente provvedimento e di vigilare in ordine all'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza ed all'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

- Che chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria ordinanza e prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatta salva l'eccezione che il fatto non costituisca più grave reato;
- Che in difetto si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Grazzanise;
- Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, al Comando della Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Grazzanise;

INFORMA CHE

- Avverso la presente Ordinanza è consentito, a chi ne abbia interesse, presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, per i soli vizi di legittimità, entro sessanta giorni dalla notificazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Grazzanise, lì 12/10/2020

II SINDACO

Dott. Enrico PETRELLA

